



FONDI STRUTTURALI EUROPEI **pon** 2014-2020



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "NAZARIO SAURO"
DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 - 20146 Milano
Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 - CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090
Scuola dell'Infanzia Via Soderini, 41-20146 - Scuola Primaria "Nazario Sauro" Via Vespri Siciliani, 75-20146
Scuola Sperimentale Rinascita - A. Livi - Secondaria I grado ad orientamento musicale - Via Rosalba Carriera, 12/14
miic8fy00n@istruzione.it - miic8fy00n@pec.istruzione.it
www.icsvespri-gov.it - www.rinascitalivi.it



Prot. 5028

Milano, 12 dicembre 2019

AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
AL RLS

LORO SEDI

Oggetto: D.Lgs. 81/08 s.m.i. Informazioni al Personale - INFORTUNI E MALORI A SCUOLA, CHE COSA FARE?

L'infortunio è un evento sfavorevole, caratterizzato dall'accidentalità del fatto e dalla sua imprevedibilità e inevitabilità nelle circostanze di tempo, di luogo e di modo in cui si è verificato.

Gli infortuni nella scuola possono avvenire con alto rischio di probabilità sia per il personale in servizio che per gli alunni.

Il rischio può dipendere da:

- deficienze strutturali
- organizzative
- superficialità, disattenzione
- eccesso di sicurezza nei comportamenti umani

Sapere come comportarsi al verificarsi di un evento lesivo serve ad evitare:

- panico
- errori di intervento
- evitare ulteriori e più gravi responsabilità ed incombenze connesse comunque all'evento.

1. COSA FARE IN PRATICA AL VERIFICARSI DI UN INFORTUNIO O DI UN MALORE?

La prima cosa da fare è prestare il primo soccorso all'infortunato o alla persona colta da malore attivando immediatamente gli incaricati di tale servizio, **Addetti al Primo Soccorso**, ove presenti, che sono in possesso di adeguate capacità per individuare la gravità o meno del caso.

È importante che le prime azioni di chi soccorre un adulto o un allievo siano proprio quelle da mettere in atto senza alcun indugio come:

- verificare che la scena dell'evento sia in sicurezza (es. soggetto folgorato, non toccare prima di staccare la corrente!);
- provvedere ad allontanare la folla di curiosi, creare spazio per l'infortunato e ai successivi soccorritori del 118;
- autoprotettersi, utilizzando eventuali guanti o dispositivi di protezione individuali se necessari;
- esaminare l'infortunato, valutando la natura e entità del malessere con particolare riferimento alle

RSPP Arch. Anna Cattaneo

INFORTUNI E MALORI A SCUOLA, CHE COSA FARE?

- funzioni vitali: coscienza, respiro e polso ed eventuali emorragie in atto;
- telefonare al 112 (NUE) o al 118 in caso di urgenza/emergenza comunicando: l'indirizzo del luogo ove si è verificato l'infortunio, il numero degli infortunati, le condizioni delle funzioni vitali, specificando se sia cosciente o meno se respiri normalmente o no se c'è stato un trauma con o senza emorragie.
- praticare i primi provvedimenti necessari nei limiti delle proprie competenze, apprese con adeguati corsi di formazione, sino all'arrivo del 118;
- astenersi dall'eseguire manovre interventi od azioni inutili (es. dare da bere acqua), o addirittura dannosi per il rischio di compromettere ulteriormente lo stato di salute dell'infortunato o di ritardare l'arrivo dei soccorsi (es. spostare il soggetto se non necessario);
- proteggere il soggetto (da se stesso, da stress termici, dal sangue e da fluidi biologici di altri infortunati), e rassicurarlo se cosciente;
- se ritenuto necessario richiedere l'intervento di un medico tramite il **112**;
- non lasciare solo l'infortunato.

2. INFORTUNIO/MALORE DI PERSONA ADULTA:

- Gli allievi devono avvertire immediatamente l'insegnante di classe o altra persona adulta e rendersi disponibili per eventuali compiti assegnati dall'insegnante di classe o persona adulta.
- In caso di incidente lieve, l'adulto infortunato deve medicarsi (se è in grado di farlo), ovvero, chiedere il soccorso dell'incaricato del servizio interno di pronto soccorso, ove presente.
- In caso di infortunio/malore non lieve, l'adulto infortunato deve ricorrere al vicino presidio medico o al pronto soccorso dell'ospedale per le cure del caso.
- Nel caso in cui l'adulto infortunato grave non sia autonomo, sarà attivato il 118 per richiedere l'invio di un'ambulanza e sarà assistito, fino all'arrivo dell'ambulanza, da collega o persona adulta.

3. INFORTUNIO/MALORE DEGLI ALLIEVI:

- L'insegnante o persona adulta valuterà con la massima attenzione la gravità della situazione, chiederà il soccorso dell'incaricato del servizio interno di pronto soccorso, ove presente, e, in relazione alla gravità, si porranno in essere gli interventi più idonei, che potranno andare dalla semplice disinfezione e bendaggio di piccole ferite superficiali al ricovero urgente al pronto soccorso.
- Se l'allievo infortunato è grave, l'insegnante o la persona adulta ricorrerà al 118 per richiedere l'invio di un'ambulanza.
- Contemporaneamente, l'insegnante o persona adulta contatterà telefonicamente i genitori, affinché siano informati delle condizioni del figlio e possano intervenire immediatamente.
- L'allievo, che viene trasportato in ambulanza al pronto soccorso, sarà accompagnato dai genitori o, in assenza di questi, dall'insegnante o da persona adulta.

4. ALTRE AZIONI DA ATTIVARE:

- NON LASCIARSI PRENDERE DAL PANICO E MAI LASCIARE SCOPERTI DI VIGILANZA GLI ALLIEVI! Dovendo assistere l'alunno infortunato o il collega adulto infortunato, l'insegnante, con l'ausilio dei collaboratori scolastici, affiderà gli allievi della propria classe e/o della classe del collega infortunato, ad altri colleghi, provvedendo all'occorrenza alla distribuzione degli allievi in più classi.
- Avvisare, appena possibile, l'ufficio di segreteria, che ne darà comunicazione al Dirigente Scolastico.
- Da parte dei docenti o dei collaboratori scolastici, è vietato provvedere personalmente, di propria iniziativa, al trasporto dell'allievo o adulto infortunato, salvo casi, attentamente valutati, di estrema necessità, urgenza ed impossibilità di adottare le soluzioni di cui sopra (irreperibilità dei genitori e/o di un medico, eccessivo ritardo dell'ambulanza)

5. ADEMPIMENTI BUROCRATICI:

Dopo avere assicurato all'alunno o all'adulto infortunato le cure necessarie, l'insegnante o la persona adulta presente si preoccuperà degli adempimenti di seguito riportati:

Elementi di informazione sull'infortunio.

E' necessario, in caso di infortunio, assumere immediatamente e comunque entro le 24 ore successive tutte le notizie più significative sull'incidente stesso. A tale scopo, il personale presente dovrà consegnare all'ufficio di segreteria una **relazione scritta** sull'accaduto, che dovrà contenere:

INFORTUNI E MALORI A SCUOLA, CHE COSA FARE?

- le generalità dell'infortunato e, se alunno, classe e ordine di scuola frequentato;
- dinamica dell'incidente, luogo, data, ora;
- presenza dell'insegnante e nominativi di altre persone presenti, le quali saranno invitate, dall'ufficio di segreteria, a rilasciare dichiarazione sull'accaduto;
- eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate.

N.B. *E' necessario redigere la relazione anche in caso di incidenti lievi, per **evitare che**, nel caso di successive complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati, **l'assicurazione non sia stata regolarmente attivata** e, quindi, non copra il danno che di conseguenza resta a carico della scuola e del suo personale.*

La denuncia dell'infortunio.

Il Dirigente Scolastico, che deve essere immediatamente messo al corrente dell'infortunio occorso ad un dipendente o ad un allievo, avvalendosi dell'ufficio di segreteria, deve denunciare l'infortunio:

- all'**INAIL**
- alla **Compagnia assicuratrice** con la quale la Scuola stipula l'assicurazione per la copertura degli infortuni e della responsabilità civile.

I medici dovranno fornire al lavoratore il certificato medico con l'indicazione del numero identificativo, della data di emissione e dei giorni di prognosi.

L'ufficio di segreteria è tenuto ad informare l'infortunato delle condizioni assicurative.

Fascicolo personale. L'ufficio di segreteria predisporrà apposito fascicolo dell'incidente, dove deve essere custodita tutta la documentazione (corrispondenza proveniente dall'infortunato, corrispondenza con INAIL, corrispondenza con USP, documentazione di natura assicurativa, documentazione sanitaria, relazione infortunio, ecc).

Obblighi del datore di lavoro:

La denuncia/comunicazione di infortunio è l'adempimento al quale è tenuto il datore di lavoro nei confronti dell'Inail in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati soggetti all'obbligo assicurativo, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell'evento, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. L'invio della denuncia/comunicazione consente, per gli infortuni con la predetta prognosi, di assolvere contemporaneamente sia all'obbligo previsto a fini assicurativi dall'art. 53, d.p.r. n. 1124/1965, che all'obbligo previsto a fini statistico/informativi dall'art. 18, comma 1, lettera r, d.lgs. n. 81/2008 a far data dall'entrata in vigore della relativa normativa di attuazione.

Il modulo Mod. 4 bis R.A. (ex Mod 4 bis Prest.) Denuncia/comunicazione di infortunio deve essere trasmessa all'Inail esclusivamente in via telematica.

La sede competente a trattare il caso di infortunio è quella nel cui territorio l'infortunato ha stabilito il proprio domicilio.

Dal 22 marzo 2016, data di decorrenza delle modifiche di cui all'art. 21 c. 1, lettera b), c), del d.lgs. 151/2015, per gli infortuni occorsi alla generalità dei lavoratori dipendenti o assimilati, il datore di lavoro ha l'obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già trasmesso per via telematica all'Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio (art. 53 d.p.r. n.1124/1965 e s.m.i.).

Qualora l'inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia/comunicazione entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del nuovo certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già trasmesso per via telematica all'Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, il datore di lavoro deve segnalare l'evento entro

ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l'invio, fermo restando comunque l'obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge (art.53, c. 2, d.p.r. n.1124/1965e s.m.i.).

Dal 22 marzo 2016 il datore di lavoro che invia all'Istituto assicuratore le denunce di infortunio con modalità telematica è esonerato dall'obbligo di trasmettere le informazioni relative alle predette denunce all'autorità di pubblica sicurezza. Ai fini degli adempimenti previsti dall' art. 54 del d.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i. , l'Istituto mette a disposizione mediante la cooperazione applicativa di cui all'art. 72, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 82 del 2005, i dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni .

Obblighi del lavoratore

Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità (art. 52, d.p.r. n.1124/1965 e s.m.i.); non ottemperando a tale obbligo e nel caso in cui il datore di lavoro non abbia comunque provveduto all'inoltro della denuncia/comunicazione nei termini di legge, l'infortunato perde il diritto all'indennità di temporanea per i giorni ad esso antecedenti.

Per assolvere a tale obbligo il lavoratore deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.

Sanzioni

Il datore di lavoro deve indicare il codice fiscale del lavoratore. In caso di indicazione mancata oppure inesatta, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa (art. 16, legge n. 251/1982).

In caso di denuncia omessa, tardiva, inesatta oppure incompleta, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa (art. 53, d.p.r. n.1124/1965 e s.m.i.).

6. INFORTUNIO DURANTE LE VISITE GUIDATE E I VIAGGI DI ISTRUZIONE

Obblighi da parte del personale accompagnatore:

- Portare con sé il modello di relazione d'infortunio
- prestare assistenza all'infortunato (adulto o alunno);
- far intervenire l'autoambulanza ove necessario o provvedere ad accompagnare l'infortunato in ospedale e richiedere la certificazione medica con prognosi;
- trasmettere con la massima urgenza e via mail/fax all'ufficio della segreteria della scuola la relazione ed il certificato medico con prognosi, da consegnare in originale al rientro;
- consegnare all'ufficio di segreteria eventuali ricevute di spese sostenute.

Doveri da parte dell'infortunato:

- Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve, al Dirigente Scolastico o, in sua assenza, a chi ne fa le veci;
- Far pervenire, con urgenza, in segreteria il referto medico originale relativo all'infortunio;
- In caso di prognosi, se l'alunno volesse riprendere le lezioni, deve farne richiesta al Dirigente Scolastico.

7. INFORTUNIO IN ITINERE.

L'Inail tutela i **lavoratori** nel caso di infortuni avvenuti durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro. Il cosiddetto infortunio in itinere può verificarsi, inoltre, durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi, oppure durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale. È stata riconosciuta l'indennizzabilità anche per l'infortunio occorso al lavoratore durante la deviazione del tragitto casa-lavoro dovuta all'accompagnamento dei figli a scuola. Qualsiasi modalità di spostamento è ricompresa nella tutela (mezzi pubblici, a piedi, ecc.) a patto che siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari. Al contrario, il tragitto effettuato con l'utilizzo di un mezzo privato, è coperto dall'assicurazione solo se tale uso è necessitato.

L'INAIL specifica nella circolare che l'art. 5, commi 4 e 5, della legge 221/2015 "L'uso del velocipede,

INFORTUNI E MALORI A SCUOLA, CHE COSA FARE?

come definito ai sensi dell'art.50 d.lgs.30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni deve intendersi sempre necessitato”.

Le eventuali **interruzioni e deviazioni del normale percorso** non rientrano nella copertura assicurativa a eccezione di alcuni casi particolari, ossia se vi siano condizioni di necessità o se siano state concordate con il datore di lavoro. Esistono, tuttavia, alcune eccezioni.

Ad esempio:

- interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro
- interruzioni/deviazioni "necessitate" ossia dovute a causa di forza maggiore (ad esempio un guasto meccanico) o per esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio il soddisfacimento di esigenze fisiologiche) o nell'adempimento di obblighi penalmente rilevanti (esempio: prestare soccorso a vittime di incidente stradale)
- interruzioni/deviazioni "necessarie" per l'accompagnamento dei figli a scuola
- brevi soste che non alterino le condizioni di rischio.

Utilizzo di un mezzo privato

L'utilizzo dell'automobile o dello scooter può considerarsi necessario solo in alcune situazioni.

Esempi:

- il mezzo fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative
- il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro
- i mezzi pubblici obbligano a attese eccessivamente lunghe
- i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all'utilizzo del mezzo privato
- la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.

Consumo di alcool, droga e di psicofarmaci

Rimangono esclusi dall'indennizzo gli infortuni direttamente causati dall'abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, nonché dalla mancanza della patente di guida da parte del conducente.

Rischio in itinere allievi

A differenza del personale scolastico, che, una volta entrato nel campo di applicazione della tutela, è tutelato per tutti gli infortuni occorsi per finalità lavorative, anche se non collegati con il rischio specifico dell'attività per cui sono stati assicurati (ad esempio infortunio in itinere), col solo limite del "rischio elettivo", cioè il rischio generato da un'attività che non abbia rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa, gli allievi delle scuole non sono tutelati in casi di infortunio durante il tragitto casa-scuola e viceversa (se non trasportati dal Comune); quindi, in caso di incidente in itinere, non occorrerebbe inoltrare denuncia all'INAIL, ma solo all'assicurazione della scuola. Anche per questo tipo di infortunio si confermano gli adempimenti di cui al punto 5.

***Tuttavia** poiché è compito della sede INAIL verificare e stabilire se l'evento infortunistico occorso all'alunno rientri nella tutela assicurativa ai sensi del Testo Unico INAIL e delle suddette circolari, l'ufficio di segreteria comunicherà alla sede INAIL l'infortunio, qualora ne ricorrano le condizioni (prognosi superiore a 3 giorni).*

7. COSA DEVE FARE L'INFORTUNATO?

- L'infortunato deve presentarsi in una struttura di Pronto Soccorso di norma entro le 24 ore da quando si è verificato l'infortunio.
- Dopo l'intervento del Pronto Soccorso o il giorno successivo, consegnare in segreteria il certificato rilasciato, per consentire l'avvio della pratica e la trasmissione della denuncia.
- Si raccomanda la tempestività della comunicazione per permettere l'apertura e la trasmissione dalla pratica. La segreteria comunicherà in seguito cosa fare in caso di prosecuzione e/o chiusura dell'infortunio.

8. RIENTRO A SCUOLA DELL'INFORTUNATO.

L'allievo non può frequentare la scuola nel periodo coperto dalla prognosi, a meno che il genitore non presenti apposita richiesta regolarmente assunta al protocollo della scuola, corredata da certificazione medica, nella quale si attesti che il medesimo, nonostante l'infortunio subito o l'eventuale impedimento (in caso di ingessature, fasciature, punti di sutura ecc.) è idoneo alla frequenza scolastica.

9. AUTOPROTEZIONE DEL SOCCORRITORE

A tutti ed in particolare agli Addetti al Primo Soccorso e al Personale ATA, che sono tra i soggetti maggiormente coinvolti negli interventi di soccorso in caso di malore o infortunio di alunni e personale della scuola si raccomanda di avere sempre con sé guanti monouso, per autoproteggersi in caso di contatto con fluidi biologici.

I guanti in lattice sono in possesso dei collaboratori scolastici.

Chi dovesse soffrire di allergia al lattice è pregato di segnalarlo alla Segreteria e richiedere la fornitura di guanti in polimeri sintetici.

L'allergia al lattice è una manifestazione clinica in crescente aumento scatenata dalle numerose proteine contenute nel lattice dotate di elevata attività antigenica.

Si tratta di reazioni che coinvolgono la cute, l'apparato respiratorio e cardiovascolare, in alcuni casi di estrema gravità, con casi anche mortali. (Fonte: Guido Marcer - Servizio di Allergologia - Istituto di Medicina del Lavoro - Università di Padova)

Indicazioni pratiche su come riconoscere se si è allergici al lattice.

LINEE GUIDA Regione Lombardia D. n. 22303 del 24-09-2001

Hai avuto:

- *Gonfiore o prurito alle labbra in occasione di una visita medica o odontoiatrica (il medico adoperava guanti di gomma) o gonfiando palloncini?*
- *Gonfiore o prurito alle mani se impieghi guanti di gomma?*
- *Gonfiore o prurito in loco all'impiego di profilattici o diaframmi o dopo una visita rettale o vaginale?*
- *Rinorrea e/o starnuti e/o tosse stizzosa, prurito, naso chiuso, lacrimazione, bruciore agli occhi, arrossamento della pelle, crisi d'asma, mancanza di fiato, collasso in concomitanza o in luogo dei sintomi sopra riportati?*
- *Reazioni anomale durante anestesia?*

A tutti si raccomanda di prendere visione del **PIANO DI PRIMO SOCCORSO** d'Istituto.

Sul sito Internet della scuola è possibile consultare anche il "Manuale per gli incaricati di Primo Soccorso" redatto dall'INAIL.

R.S.P.P.
Arch. Anna Cattaneo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT. MICHELE LUCA PALMITESSA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs n.39/1993